



Città di Reggio Calabria

SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

ORD. N. 365

Prot. n. _____ del 12/06/2023

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA XXV LUGLIO - 16,06.2023

IL DIRIGENTE

Vista la nota dell'Accademia delle Belle Arti prot n. 126042 del 26.05.2023 , con la quale si richiede la disciplina della circolazione in via XXV LUGLIO nel tratto compreso tra via Monsolini e via Bruno Buozzi a motivo di una manifestazione organizzata dall'Accademia delle Belle Arti ;
Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;
Visti i D.D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e n. 610 del 16.09.1996;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. lgs. n. 267 del 18.08.00;

ORDINA

in via XXV Luglio nel tratto compreso tra via Monsolini e via Bruno Buozzi

divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati

dalle ore 05.00 alle ore 16.00 del 16.06.2023

interdizione al transito veicolare

Dalle Ore 09,00 alle ore 16.00 del 16 giugno 2023

La segnaletica occorrente per la presente ordinanza e' per installazione e manutenzione a cura e spese della Castore Spl

Si prescrive :

di installare la predetta segnaletica nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002),

di comunicare per iscritto, all'ufficio tecnico del traffico, e-mail –

polizia_municipale@pec.reggiocal.it la data e l'ora della messa in opera dei divieti di sosta da effettuarsi nelle 48 ore antecedenti l'inizio delle operazioni qui dettagliate.

La stessa ditta e' da intendersi responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla non corretta effettuazione del presente dispositivo, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Alla stessa ditta si fa obbligo di ripristino dello stato dei luoghi

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, lì 12-06-2013

Il Responsabile dell'ufficio
Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

